

COMUNE DI BOSA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29·7·2004 n. 191 P.G.

Il Comandante P.M.
Ten. Giuseppino Fara

L'Assessore ai Servizi
Piero Franco Casula

INDICE

TITOLO I		DISPOSIZIONI GENERALI
Art.	1	Finalità.
Art.	2	Oggetto e applicazione
Art.	3	Definizione bene comune
Art.	4	Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze.
TITOLO II		SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO
SEZIONE I		DISPOSIZIONI GENERALI SULLA TUTELA, FRUIZIONE E SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE
Art.	5	Prerogative dell'Amministrazione Comunale
Art.	6	Comportamenti vietati
SEZIONE II		DISPOSIZIONI DELLA PUBBLICA IGIENE, DELLE FONTANELLE PUBBLICHE E DEI FABBRICATI
Art.	7	Pulizia ed igiene: obblighi
Art.	8	Pulizia ed igiene: divieti
Art.	9	Nettezza del suolo e dell'abitato
Art.	10	Gestione dei rifiuti
Art.	11	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati
Art.	12	Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto
Art.	13	Carico e scarico merci e materiali – rimozione degli ingombri
Art.	14	Obblighi in caso di eventi atmosferici
Art.	15	Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico
SEZIONE III		DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Art.	16	Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi
Art.	17	Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti
Art.	18	Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze.
Art.	19	Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte.
SEZIONE IV		DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE
Art.	20	Facoltà ed obblighi
Art.	21	Divieti
Art.	22	Disposizioni sul verde privato
Art.	23	Misure preventive per la prevenzione della diffusione di artropodi (zecche)
TITOLO III		OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI
SEZIONE I		DISPOSIZIONI GENERALI
Art.	24	Disposizioni generali – disciplina dell'occupazione
Art.	25	Tipologia dell'occupazione
Art.	26	Modalità dell'occupazione
Art.	27	Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie
Art.	28	Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale
Art.	29	Occupazioni per attività di riparazione veicoli
Art.	30	Occupazioni varie del soprassuolo e del sottosuolo e divieti.
SEZIONE II		DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI O SIMILI
Art.	31	Occupazioni da parte di esercizi pubblici di somministrazione
Art.	32	Occupazioni per temporanea esposizione
Art.	33	Occupazioni per esposizione merci
Art.	34	Occupazioni per attività commerciali e similari su aree pubbliche non mercatali e commercio in forma itinerante
Art.	35	Orario attività aperte al pubblico
TITOLO IV		TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA
Art.	36	Disposizioni generali.
Art.	37	Spettacoli e trattenimenti
Art.	38	Manifestazione di Carnevale
Art.	39	Circoli privati.
Art.	40	Abitazioni private.
Art.	41	Dispositivi acustici antifurto

Art.	42	Lavoro notturno.
Art.	43	Pubblicità fonica.
TITOLO V		MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMANLI
Art.	44	Gli animali e la tutela dell'igiene
Art.	45	Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.
Art.	46	Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici
Art.	47	Mantenimento dei cani.
Art.	48	Rapporti con i gatti
Art.	49	Animali randagi.
Art.	50	Protezione della fauna selvatica.
Art.	51	Esposizione di animali
Art.	52	Vendita di animali
Art.	53	Pratiche vietate
Art.	54	Trasporto di animali su mezzi pubblici.
Art.	55	Animali liberi.
TITOLO VI		NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.
SEZIONE I		DISPOSIZIONI COMUNI AL TITOLO VI
Art.	56	Disciplina sanitaria delle attività produttive
Art.	57	Esposizione dei prezzi
Art.	58	Estensione del divieto di fumo
Art.	59	Sanzioni accessorie
SEZIONE II		DISCIPLINA DI COMPENDIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI
Art.	60	Mercatino rionale
Art.	61	Commercio in forma itinerante
Art.	62	Autorizzazioni stagionali
Art.	63	Imprenditore artigiano: disciplina e divieti
Art.	64	Imprenditore agricolo: disciplina
Art.	65	Vendita di giornali
Art.	66	Distributori di carburante
Art.	67	Obbligo di vendita
SEZIONE III		DISCIPLINA DI COMPENDIO DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Art.	68	Somministrazione al Pubblico di alimenti e bevande: prescrizioni
Art.	69	Sale giochi: prescrizioni
Art.	70	Circoli privati: prescrizioni
Art.	71	Locali d'intrattenimento e svago
Art.	72	Spettacoli viaggianti
Art.	73	Esercizio di autorimessa
Art.	74	Noleggio di veicoli senza conducente
Art.	75	Mestieri girovaghi e parcheggiatori
Art.	76	Cose antiche o usate
Art.	77	Sagre ed altre riunioni straordinarie
Art.	78	Attività ricettive
Art.	79	Disciplina della attività balneari
TITOLO VII		NORME FINALI: DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI
Art.	80	Vigilanza e disciplina del sistema sanzionatorio
Art.	81	Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art.	82	Reiterazione delle violazioni
Art.	83	Sanzioni
Art.	84	Sanzioni accessorie
Art.	85	Proventi delle Sanzioni: destinazione
Art.	86	Servizi a domanda individuale
Art.	87	Abrogazioni

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto della Città di Bosa, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 267/2000, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della Comunità locale, per preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.

3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento, potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Art. 2

Oggetto e applicazione

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1 – c.1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

 - sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - occupazione di aree e spazi pubblici;
 - gestione e controllo della attività produttive;
 - quiete pubblica e privata;
 - protezione e tutela degli animali;

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dall'Autorità comunale mediante ordinanza. In caso di necessità e d'urgenza, gli agenti della Forza Pubblica possono emanare ordini orali, utili alla prevenzione generale ed alla sicurezza dell'incolumità personale.

3. Nel testo degli articoli per **Regolamento** s'intende il "Regolamento di Polizia Urbana".

Art. 3

Definizione bene comune

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune, in generale, tutto lo spazio urbano.

2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4

Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze

1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate, ove consentito, dai dirigenti responsabili dei settori individuati dalla Giunta Comunale, a seguito di istanza inoltrata ai settori stessi o al servizio Protocollo Generale del Comune.

2. Le istanze, di cui al comma precedente, devono contenere le seguenti indicazioni:

a. **Soggetto richiedente**: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di codice fiscale ovvero partita IVA del richiedente. Quando l'istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre i dati di cui al comma precedente, relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero di codice fiscale dell'ente o persona giuridica richiedente.
Recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni al richiedente.

b. **oggetto della richiesta**: deve essere indicato in modo preciso l'oggetto della richiesta ed in particolare se si tratta di area da utilizzare, l'estensione, la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali), attrezzature e materiali da porre sul suolo.

c. **motivo della richiesta**: precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro, a pagamento o gratuita.

3. Gli atti di competenza del Sindaco previsti nel presente regolamento possono essere, conformemente ai disposti dello statuto del Comune, delegati ai dirigenti responsabili dei settori di cui al primo comma.

TITOLO II	**SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**
SEZIONE I	**DISPOSIZIONI GENERALI DEL TITOLO II**

Art. 5

Prerogative dell'Amministrazione Comunale

1. Per ragioni di Pubblica utilità, l'autorità municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi d'arredo urbano, segnaletica stradale ed altro, in adiacenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati.

2. La rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati, a norma del comma precedente, è soggetto alle sanzioni previste per l'art. 6; il solo comportamento ostativo da parte del proprietario dell'edificio, che non si trasformi in resistenza alla forza pubblica, è punito a norma del presente Regolamento.

3. La circolazione veicolare e pedonale all'interno del Centro Urbano, oltre che essere regolata da particolari disposizioni dettate in armonia con quanto disposto dal C.d.S., per esigenze di carattere tecnico, ed a tutela del patrimonio stradale, ambientale ed artistico, tenute presenti le esigenze in materia di sicurezza pubblica a tutela dell'incolumità dei cittadini, è assicurata attraverso un sistema viario adeguato alle esigenze dei cittadini. Inoltre, per le sotto elencate Vie e Piazze,

Centro Storico – Piazza Gioberti – Via Gioberti – Piazza IV Novembre – Viale Giovanni XXIII – Via Mannu – Via Azuni – Via Lamarmora – Ponte Vecchio – Lungo Temo Matteotti/De Gasperi – Ponte della Pace – Piazza Carmine – Via Ginnasio – Via Colombo – Viale Mediterraneo – Viale Italia – Muraglione Caduti di Cefalonia

si dispone quanto segue:

a. è disposta la totale interdizione al traffico veicolare, con divieto di sosta permanente durante i periodi, e limitatamente alle ore delle manifestazioni religiose e civili in occasione delle festività natalizie, della Settimana Santa, delle manifestazioni artistiche e culturali, dei festeggiamenti in onore dei Santi, di ricorrenze particolari o domenicali, nonché durante tutte quelle circostanze ritenute necessarie per la salvaguardia dell'altrui incolumità, sia per motivi di protezione civile in caso di eventi naturali, sia per altro, a tutela e a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico. Sono esclusi dalla suddetta disposizione: i mezzi di soccorso, di Polizia, i veicoli in servizio durante i cortei funebri e religiosi, e quelli in deroga all'art. 7 c.1-4-9 del C.d.S. La presente disposizione, in situazioni particolari, è estensibile ad altre vie e zone.

b. I veicoli a motore, che effettuano le operazioni di carico e scarico delle merci negli esercizi pubblici commerciali e di attività produttive nelle suddette vie, dovranno obbligatoriamente rispettare i seguenti orari:

mattino – dalle ore 8,00 alle ore 10,00

pomeriggio– dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Art. 6

Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:

 a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso, o sotto di esso, installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate;

 b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;

 c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

 d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

 e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

 f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, salvo attività preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;

 g. lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili; collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;

 h. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti o impianti di uso pubblico;

 i. sedersi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui rilievi dei monumenti e luoghi di culto e scalinate di pertinenza, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi; è altresì vietato effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale;

 j. attendarsi in forma di campeggio mediante l'installazione e l'uso come temporanea dimora o per brevi tempi, di baracche, casotti, roulottes, campers, gazebo, tende e simili, in tutto il territorio comunale, lungo il litorale compreso nella fascia costiera sia nelle aree pubbliche sia in quelle private, ed in aree a ciò non destinate;

 k. è vietato l'uso, lo sparo e l'esplosione, in tutto il perimetro urbano abitato, di giochi pirici e oggetti contenenti sostanze materiali e polveri piriche nocive alla salute pubblica; è parimenti vietato l'uso in luogo pubblico, o aperto al pubblico, di bombolette spray per spruzzare liquidi o altre sostanze capaci, per infiammabilità o altre caratteristiche, di arrecare nocumento, il lancio della farina e di altri materiali e polveri pericolose, il getto di sostanze corrosive o imbrattanti o altrimenti dannose moleste e che offendono i cittadini. È consentito il lancio di coriandoli e stelle filanti; è altresì vietato accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o nei contenitori di rifiuti;

2. Le sanzioni relative al presente articolo, codificate al titolo VII, si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento, o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L.689/81.

3. in ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo II, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal titolo VII, si applica, fin dalla prima violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione immediata dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

SEZIONE II	DISPOSIZIONI DELLA PULIZIA, DELL'IGIENE, DELLE FONTANELLE PUBBLICHE E DEI FABBRICATI

Art. 7

Pulizia ed igiene: obblighi

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie con l'occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, a provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione, all'interno dell'area occupata, di adeguati contenitori. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.

2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma precedente, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico, purchè autorizzati dall'ufficio incaricato.

3. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve essere perfettamente ripulita.

4. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, laddove il regolamento edilizio non ne sancisca l'obbligo, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.

5. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate nell'apposito regolamento.

6. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti nei commi precedenti, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni.

Art. 8

Pulizia ed igiene: divieti

1. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:

 a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;

 b. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

 c. immergersi nelle fontane pubbliche, o nel Fiume Temo, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio, come lavare indumenti o biancheria, irrigare orti, vigne, giardini, per uso edile (per edificare i proprietari o gli impresari dovranno fornirsi a mezzo di autobotti autorizzate o da pozzi);

 d. è vietato il prelievo dalle fontanelle pubbliche di una quantità d'acqua superiore a lt. 50; è altresì vietato l'uso di pompe o altri strumenti tecnici per l'attingimento diretto alle abitazioni, su autocaravan, su autobotti non autorizzate, su veicoli, etc.;

 e. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

 f. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento alle aree vicine o sottostanti;

 g. spaccare legna o altro su suolo pubblico o di uso pubblico;

 h. imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;

i. è assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente su area pubblica o di uso pubblico e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le caditoie, rogge, i corsi d'acqua, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde;

j. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;

k. compiere operazioni di lavaggio o di manutenzione di qualsiasi tipo di veicolo, o natante, sulle aree pubbliche, sulle pertinenze e adiacenze della banchina del fiume Temo e del litorale, nonché sugli scali di alaggio, senza munirsi della necessaria autorizzazione; è parimenti vietato depositare, o abbandonare, barche, natanti, mezzi, reti o qualsiasi materiale o attrezzatura da pesca o dal lavoro nel fiume, nelle sue pertinenze, lungo il litorale o sulle aree pubbliche;

l. gettare al basso dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada;

m. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età, appositamente indicato;

n. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

o. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

p. esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o portare tali oggetti in luoghi pubblici del centro abitato;

q. tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 9

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

2. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è vietata.

3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'opera degli operatori addetti allo scopo.

4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 10

Gestione dei rifiuti

1. L'autorità comunale determina, con propria ordinanza:

 a) metodo di raccolta;

 b) localizzazione dei siti di raccolta;

 c) orari di conferimento dei rifiuti;

 d) giorni di conferimento dei rifiuti selezionali, in caso di raccolta differenziata;

e) modalità di conferimento di beni durevoli, imballaggi, ingombranti, rifiuti speciali;

laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, quale che sia il metodo di conferimento definito, i rifiuti domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori a cura del produttore, che è tenuto a raccoglierli preventivamente in sacchetti richiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione.

3. Gli imballaggi voluminosi devono essere sminuzzati per ridurne al minimo il volume e quindi introdotti nel cassonetto.

4. L'utente deve inoltre assicurarsi che, successivamente all'introduzione dei rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, dovendo altrimenti provvedere ad immettere i rifiuti nel cassonetto più vicino.

5. Qualora i contenitori di cui al primo comma siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

6. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

7. I rifiuti domestici ingombranti, non possono essere conferiti negli appositi cassonetti, né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento di tali rifiuti è consentito soltanto negli appositi contenitori di grande volumetria dislocati in punti particolari del territorio del Comune, o attraverso diversa indicazione dell'Amministrazione.

8. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, i rifiuti classificati come speciali, pericolosi o tossico-nocivi, nonché quelli provenienti dallo spazzamento delle strade o da attività cimiteriale, nonché i residui di lavorazioni artigianali o industriali, i quali dovranno essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

9. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Art. 11

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 6 - comma 3.

Art. 12

Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in contenitori e conferirli con le modalità indicate nell'apposito regolamento.

Art. 13

Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area

medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.

2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 14

Obblighi in caso di eventi atmosferici

1. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

2. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Art. 15

Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere immediatamente all'asportazione delle feci.

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso d'inadempienza trova applicazione l'art. 6–c.3.

3. Le carogne o carcasse di animali, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente.

SEZIONE III — DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 16

Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, come indicato nel regolamento edilizio.

2. Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche vigenti, i proprietari degli edifici, indipendentemente dalle implicazioni statiche degli stessi, hanno l'obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci ed al scolorimento delle facciate, ogni qual volta occorra, dietro motivata disposizione dell'autorità tecnica comunale;

3. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici; tutti i distacchi di intonaci, o piccole parti di edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nell'esclusiva responsabilità del proprietario, che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza, fermo restando quanto disposto dall'art.677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o rovina dell'edificio; gli eventi muniti di cui al presente comma, sono sanzionati a norma di regolamento.

4. In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruiti in modo da evitare pericolo d'incendio e da essere facilmente ripuliti; le canne dei camini e di altre sorgenti di fumo dovranno sporgere di almeno due metri dal tetto dell'edificio da cui emergono e dal tetto di altri edifici costruiti in aderenza.

Art. 17

Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti

1. E' vietata la collocazione di tende esterne e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno, senza che sia rilasciata specifica autorizzazione comunale.

2. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende, le vetrine, pedane ed altro; queste andranno pulite e mantenute costantemente in buono stato e dovranno in alcun modo essere di ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.

Art. 18

Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze

1. L'esposizione di addobbi ad ornamento di edifici, strade e piazze può essere autorizzata in particolari circostanze d'interesse generale a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e osservate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 19

Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte

1. È vietata qualsiasi forma d'insediamento, anche sotto forma di accampamento o campeggio, su tutto il territorio comunale, al di fuori delle aree comunali a ciò appositamente predisposte. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.

2. Nel caso di occupazione di aree di proprietà privata, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.

SEZIONE IV — DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE, IL DECORO DELLE PIAZZE E LA SALUTE PUBBLICA

Art. 20

Facoltà ed obblighi

1. Nelle piazze e nei parchi pubblici aperti, può essere autorizzata, sempre che chi intende esercitarla sia in possesso dei prescritti requisiti:

 a. l'attività di noleggio di biciclette, ciclo carrozzelle o altri simili veicoli a pedali;

 b. l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;

2. Nessuna attività di cui al primo comma può in alcun modo interessare zone prative.

3. Ai conducenti dei veicoli di cui al primo comma, lettera a. è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.

4. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al primo comma non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera dell'attività e ricoverate in luoghi appositi.

6. È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al primo comma.

7. Oltre a quanto previsto al primo comma può essere concessa, laddove le condizioni oggettive lo permettono, l'installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purchè chi intende installarle e gestirle sia in possesso dei prescritti requisiti.

8. In ogni caso, l'autorizzazione di cui sopra e la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere del funzionario responsabile del settore competente in materia di arredo urbano e verde pubblico. Al medesimo è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.

9. Le attività, di cui al presente articolo, non possono avere inizio prima delle ore 9,00 e termine dopo le ore 20,00.

10. Il Sindaco, con propria ordinanza, può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze d'interesse generale o a situazioni eccezionali.

11. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti da parte dei soggetti esercenti le attività indicate al primo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 21

Divieti

1. Nelle piazze, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:

 a. Cogliere erbe o fiori;

 b. Salire sugli alberi;

 c. danneggiare la vegetazione;

 d. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;

 e. circolare con veicoli sulla piazza, sui marciapiedi, su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

 f. calpestare le aiuole;

 g. calpestare i siti erbosi, ove sia vietato con apposita indicazione;

 h. condurre a pascolo gli animali.

 Nelle piazze, nei parchi e nei giardini pubblici recintati è vietato l'accesso a tutti i veicoli a motore. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

2. La giunta comunale disciplina le modalità dei ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Art. 22

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. I proprietari di aree private prospicienti sulla pubblica via, recintate o no, hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione, e devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.

3. I proprietari di fondi rustici, i proprietari ed i conduttori di aziende agricole confinanti con le strade comunali e vicinali, hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione.

4. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale. Le ripe dei fondi laterali delle strade, debbono essere mantenute in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno e l'ingombro del fosso. Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati n terreni laterali, o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario/conduttore è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

5. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, in alternativa al presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 131,20 a € 524,79 oltre alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, del ripristino a sue spese dei luoghi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.285/92.

Art. 23

Misure preventive per la prevenzione della diffusione di artropodi (zecche)

1. E' ravvisata la necessità di emettere provvedimenti tesi alla prevenzione dei rischi di sviluppo di artropodi, comportante la possibilità di trasmissione di malattie infettive all'uomo (richettosi), sulla base della vigente normativa igienico-sanitaria, è fatto assoluto divieto di pascolo entro il perimetro urbano abitato di Bosa e nel suburbio, ed è vietata l'introduzione di mandrie e di greggi, anche per soli fini di transito urbano, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale, ottenibile previo nulla osta del competente ufficio Veterinario dell'ASL.

2. E' fatto obbligo ai privati proprietari, o conduttori, di aree incolte situate in zone urbane e perturbane, di provvedere nei modi previsti, quanto prima e comunque entro e non oltre il 10 giugno di tutti gli anni a:

 a. allo sfalcio delle erbe al fine di favorire l'azione dei prodotti usati durante la campagna di disinfestazione, sia di prevenire il rischio incendi;

 b. allo smaltimento delle acque stagnanti e alla rimozione di ogni tipo di rifiuto che costituisca habitat ottimale per lo sviluppo sia degli insetti, sia dei ratti.

3. In caso di violazione delle suddette prescrizioni, oltre all'applicazione delle sanzioni stabilite dal presente Regolamento, fatti salvi ulteriori atti sanzionatori previsti dalle normative nazionali, l'Amministrazione provvederà direttamente all'esecuzione delle opere prescritte addebitando, ai privati proprietari delle aree interessate dall'intervento, i costi sostenuti.

TITOLO III	**OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**
SEZIONE I	**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 24

Disposizioni generali – disciplina dell'occupazione

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti, è subordinata al preventivo rilascio d'apposita Autorizzazione dell'Autorità comunale osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla giunta comunale, anche in deroga alle previsioni del C.d.S. e previo parere favorevole della Polizia Municipale, con riguardo alla compatibilità urbanistica ed edilizia delle installazioni, sia a carattere temporaneo sia permanente, a condizione che, comunque, rispetti la normativa igienico-sanitaria.

2. Analogamente per le aree private sulle quali risulta costituita servitù d'uso pubblico o destinate ad uso pubblico, per i canali, rii e fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.

3. Sono condizioni essenziali per il rilascio dell'autorizzazione:

 a) che l'installazione non gravi su parti della carreggiata destinate alla circolazione dei veicoli;

 b) in prossimità di incroci le installazioni non dovranno essere di ostacolo alla visuale di sicurezza necessaria;

c) le installazioni non dovranno essere collocate su sede stradale soggetta a divieto di sosta, in quanto questa è ammissibile (con riguardo alla carreggiata ed a specifiche motivate eccezioni) esclusivamente sulle aree normalmente destinate alla sosta dei veicoli;

d) l'area occupata dall'installazione non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;

e) l'installazione dovrà essere realizzata in modo tale da lasciare uno spazio per i flussi pedonali che, di norma, deve essere di mt 1,50 (può fare eccezione il caso in cui l'installazione è posta a filo marciapiede e la larghezza dello stesso è inferiore ai mt 1,50 – oppure nel Centro Storico e nelle isole pedonali in genere);

4. Oltre a quanto previsto dall'art. 3 e dai successivi articoli, le competenze in materia di concessione di occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono indicate nel regolamento per l'applicazione del relativo canone, nonché nei singoli regolamenti per materia.

5. L'occupazione di aree e spazi pubblici, per l'esercizio su di essi del commercio, è soggetta alla disciplina dettata da apposito regolamento.

6. Il richiedente ha l'obbligo di perimetrare lo spazio concesso con nastro adesivo colorato, fissato al pavimento, e/o da fioriere o strutture ornamentali da concordare con l'Amministrazione Comunale.

7. Le concessioni per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

8. Tutte le occupazioni di suolo debbono essere assoggettate a prestazione di garanzia fidejussoria laddove, dalle installazioni fisse o mobili, possano derivare danni alle persone, alla sede stradale o alle sue pertinenze.

Art. 25

Tipologia dell'occupazione

1. Le Autorizzazioni per occupazione possono essere rilasciate a carattere occasionale e permanente.

2. Sono occasionali le occupazioni caratterizzate dalla temporaneità, non ripetitività, normalmente effettuate con strutture mobili, ed in particolare:

 a. Strutture di supporto ad esposizioni temporanee;

 b. Veicoli per traslochi e strutture di supporto a lavori pubblici;

 c. Strutture pubblicitarie non stabilmente infisse al suolo;

 d. Strutture di supporto a manifestazioni civili, politiche e religiose;

 e. Strutture di supporto a sagre e fiere;

 f. Strutture semoventi di spettacoli viaggianti e per mestieri girovaghi.

3. Sono permanenti le occupazioni continuative e caratterizzate da strutture, di norma, stabilmente collocate o infisse al suolo, ovvero ripetitivamente collocate sugli stessi siti, ed in particolare:

 a. Chioschi, banchi, "dehors" tende e edicole, pedane, gazebo, ecc.;

 b. Elementi d'arredo urbano.

Art. 26

Modalità di occupazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui all'art.25 - comma 2 – lettere a, b, c, deve presentare istanza in bollo al Comune, Comando di Polizia Municipale, almeno 15 gg. prima rispetto alla data d'inizio del periodo di occupazione, con indicazione:

 a. Del periodo di estensione della stessa;

b. Della localizzazione esatta delle aree da occupare;

c. Delle strutture mobili da utilizzare;

d. Della presa d'atto ed attestazione di conformità dell'occupazione alle condizioni prescritte dall'art.24;

e. Planimetria e relazione tecnico-descrittiva, redatte e firmate da tecnico abilitato, indicante le caratteristiche della struttura e i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata;

f. Ricevuta dell'avvenuto pagamento del prescritto canone per l'occupazione di suolo, con prestazione di garanzia fidejussoria.

2. Premesso che il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla prescritta Licenza di Polizia Amministrativa o Commerciale, ove previste, chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui all'art.25 - comma 2 – lettere d, e, f, deve presentare istanza in bollo al Comune, Comando di Polizia Municipale, almeno 30 gg. prima rispetto alla data d'inizio del periodo di occupazione, con indicazione, oltre a quanto definito al comma precedente, anche:

 a. Delle modalità di occupazione;

 b. Delle strutture fisse da utilizzare;

 c. Della dichiarazione di conformità alla normativa comunitaria degli impianti da utilizzare.

3. Premesso che il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla prescritta Licenza di Polizia Amministrativa o Commerciale, nonché delle licenze o permessi edilizi, ove previsti, chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui all'art.25 - comma 3 – lettere a, b, deve presentare istanza in bollo al Comune, Comando di Polizia Municipale, almeno 30 gg. prima rispetto alla data d'inizio del periodo di occupazione, con indicazione, oltre a quanto definito ai commi precedenti, anche:

 a. Relazione tecnico-descrittiva, con Planimetria su scala 1:100, redatta da tecnico abilitato, indicante le caratteristiche della struttura, i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire;

 b. Fotografie a colori del luogo dove la struttura dovrà essere inserita, con la simulazione fotografica dell'intervento.

 Lo spazio o l'area non potrà in alcun caso essere occupata prima del materiale rilascio dell'autorizzazione o concessione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal Regolamento.

4. Coloro i quali esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, ai quali è concessa l'occupazione dell'area pubblica o di uso pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), hanno l'obbligo di mantenere in perfetto stato gli elementi medesimi, pena la revoca della Concessione, a insindacabile decisione del competente Ufficio di controllo.

IMPORTANTE: ***Le caratteristiche dei suddetti elementi d'arredo saranno dettate, in seguito, da apposito regolamento, redatto dall'Assessorato e dall'Ufficio competente, che disciplineranno la materia.***

5. Analoga occupazione può essere concessa, alle condizioni di cui al primo comma, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

6. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata d'idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi d'arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art. 27

Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie

1. Con deliberazione della Giunta Comunale sono individuati gli spazi e le aree pubbliche per iniziative, o manifestazioni, di carattere politico, sociale, culturale, sportivo o che comunque comportino occupazione di area o spazio pubblici, o di uso pubblico, con attrezzature o materiale vario, cui fa seguito relativa concessione previa presentazione d'istanza di cui all'art. 3 e seguenti.

2. Quanto sopra non riguarda:

 a. le riunioni di più persone su area pubblica o di uso pubblico senza deposito di oggetti o attrezzature e con eventuale utilizzo di palco, salvo quanto prescritto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

 b. le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;

 c. le manifestazioni di durata giornaliera di natura strettamente locale che richiedono l'occupazione di modesti spazi e che non recano disturbo alla quiete pubblica e danno alle attrezzature verdi.

Art. 28

Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. La Giunta Municipale può, con apposita disposizione, interdire il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Art. 29

Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di area pubblica, o di uso pubblico, per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica concessione, fermo restando il rispetto delle norme del presente Regolamento. Essa può essere rilasciata per lo spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa, che deve essere coerente con la regolamentazione della circolazione e della sosta nella via.

2. La concessione per l'occupazione di area pubblica, o di uso pubblico, non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

3. È fatto obbligo, a chi abbia ottenuto la concessione per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per gli scopi di cui al primo comma, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4. La concessione di cui al primo comma è valida solo per le ore di apertura dell'attività.

5. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere applicata la sanzione accessoria della revoca della concessione rilasciata.

Art. 30

Occupazioni varie del soprassuolo e del sottosuolo e divieti.

1. La collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di bracci, fanali e similari è disciplinata dal regolamento edilizio. Apposito regolamento disciplina anche la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico.

2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

3. E' vietato esercitare attività artigianali su area pubblica o di uso pubblico, ad eccezione di quanto previsto dall'art.29 – comma 1.

SEZIONE II	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI O SIMILI

Art. 31

Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i cui locali prospettino su area pubblica o di uso pubblico, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata di detto suolo per la collocazione di tavolini e sedie o simili, a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e sempre che non vi si oppongano ragioni di viabilità, d'igiene e di sicurezza pubblica.

2. Le disposizioni di cui al primo comma valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la collocazione di dehors.

Art. 32

Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni cinque.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti.

3. L'accoglimento delle richieste di concessione di occupazione di area pubblica o di uso pubblico per manifestazioni che riguardino parchi o giardini pubblici, isole pedonali o aree di particolare interesse ambientale, è subordinata al parere del responsabile del settore competente in materia di arredo urbano e verde pubblico.

Art. 33

Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione d'area pubblica o d'uso pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari, non confezionati, non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione di cui sopra è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture pertanto non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso

Art. 34

Occupazioni per attività commerciali e similari su aree pubbliche non mercatali e commercio in forma itinerante

1. Le occupazioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche non mercatali ed il commercio in forma itinerante devono svolgersi con le modalità indicate nell'apposito regolamento.

2. Le occupazioni di aree pubbliche per attività commerciali e similari diverse da quelle di cui al comma precedente sono soggette ai seguenti limiti e condizioni:

 - Le strutture fisse utilizzate devono avere caratteristiche preventivamente approvate dal responsabile del settore competente in materia di verde pubblico ed arredo urbano e devono essere sempre correttamente manutentate, anche eliminando eventuali iscrizioni apposte. L'approvazione ha validità per un quinquennio e deve essere rinnovata.

 - Non è consentita l'esposizione di prodotti, merci o cartelli al di fuori della struttura fissa, anche se all'interno dell'area concessa.

 - E' vietato l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni e l'uso di gruppi elettrogeni a scoppio.

- E' vietato altresì:
 - esercitare l'attività nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
 - allacciarsi agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione dell'ente cui compete l'erogazione del servizio;
 - danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
 - collocare tende, assiti o altra opera fissa o mobile in modo da danneggiare o intralciare i passaggi destinati al pubblico;
 - accatastare prodotti od altro in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone.

3. Le aree pubbliche da destinare alle attività di cui al comma precedente sono individuate dalla giunta comunale, che ne determina anche le modalità d'assegnazione.

Art. 35

Orario attività aperte al pubblico

1. Tutte le tipologie di attività aperte al pubblico, prive di qualsiasi regolamentazione in tema di orario, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e/o la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

TITOLO IV — TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 36

Disposizioni generali

1. Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente assegnate agli stabilimenti industriali e artigianali dal P.U.C. vigente. Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, devono usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini e, comunque, non possono iniziare la loro attività prima delle ore 7,00 e continuare dopo le ore 19,00, con l'obbligo di osservare una pausa interruttiva dei lavori rumorosi dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

2. Il responsabile del settore competente in materia, su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori ed adotta, anche in applicazione della legge n.447/95 e successivi provvedimenti attuativi, ordinanza nei confronti di chi esercita arti, mestieri o industrie affinché gli stessi procedano all'eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi d'incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dell'ufficio competente o dell'A.S.L., può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. È comunque vietato impiantare, in fabbricati destinati a civile abitazione, attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'utilizzo di normali macchine per ufficio, o attrezzature medico - sanitarie.

Art. 37

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze d'esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24,00 e le ore 8,00.

2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 comma 3 della legge 26.10.1995 n. 447, in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

5. La Giunta Municipale disciplinerà nel merito, con apposito atto deliberativo, gli orari per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, compreso eventuali deroghe per il periodo estivo, per le feste natalizie e di fine anno, per il carnevale, e per eventuali altre occasioni.

Art. 38

Manifestazione di carnevale

1. Le manifestazioni carnevalesche tradizionali e i progetti di mascherate collettive ed allegoriche, sono sempre consentite nel circuito stabilito dal Comune o dal Comando di Polizia Municipale, a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni: le mascherate potranno essere autorizzate, di volta in volta, dall'autorità preposta, previa esibizione del relativo programma da comunicare per iscritto almeno 15 gg. prima, in modo da poter assicurare il servizio di vigilanza e di O.P..

2. E' sempre vietato circolare con veicoli rumorosi e fuori norma che creano solo panico e pericolo all'incolumità pubblica, e alle persone mascherate è vietato portare e fare uso, anche se muniti di licenza-armi, bastoni, mazze, manganelli ed altri oggetti chiaramente utilizzabili per l'offesa alle persone.

Art. 39

Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'art. 37 – 1° e 2° comma.

Art. 40

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature, fonti di molestie e disturbi, verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature d'esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8,00 e dopo le ore 21,00

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali e prima delle ore 10,00, fra le ore 12,00 e le ore 15,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti d'orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

6. Non é comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12,00 alle ore 15,00 e dalle ore 21,00 alle ore 9,00, salvo la *totale insonorizzazione* del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 41

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i

limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti.

Art. 42

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, d'inquinamento acustico tra le ore 21,00 e le ore 8,00.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 21,00 e le ore 8,00 è subordinata a preventiva verifica del rispetto delle norme a tutela dell'inquinamento acustico.

Art. 43

Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica non è consentita nei centri o zone abitate del Centro Storico, così come delimitato dal P.U.C. vigente, ed altresì in un raggio di cento metri dagli ingressi d'aree cimiteriali, ospedali, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici

2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, entro i centri abitati delle restanti zone dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,00.

3. Deve essere parimenti autorizzata anche la pubblicità fonica fuori dai centri abitati.

4. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 delle legge 24 aprile 1975 n. 130.

6. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

TITOLO V — MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMANLI

Art. 44

Gli animali e la tutela dell'igiene

1. E' vietato allevare all'interno del perimetro urbano animali da soma o da tiro, o destinati alla macellazione.

2. E' vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale, animali da cortile.

3. In ogni caso, il privato che detenga animali, deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli stessi e delle aree dove vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

Art. 45

Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali

1. I proprietari hanno l'obbligo di custodire ed accudire agli animali d'affezione in modo tale da evitare, essendone responsabili, qualsiasi condizione di sofferenza, o di stress, all'animale stesso, o di disturbo o molestia alle persone. Devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne disciplinano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.

2. Il proprietario o il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prende altre adeguate misure di protezione. Il proprietario o il custode deve immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.

3. E' vietato abbandonare animali domestici.

4. Gli agenti della Polizia Municipale, addetti al controllo delle norme di cui al presente regolamento, oltre a contestare le eventuali violazioni, diffidano formalmente il proprietario o il detentore a porre l'animale in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata; ove la diffida non sia rispettata, l'animale (se possibile) viene fatto porre sotto custodia, a spese del trasgressore.

Art. 46

Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

1. Fatti salvi eventuali problemi d'ordine sanitario, singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme d'igiene generale.

2. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno otto metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme d'igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

3. I cani, tenuti all'aperto, devono disporre di un riparo coperto per almeno tre lati oltre il tetto e devono essere dotati di una cuccia di dimensioni adeguate alla mole dell'animale.

4. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed l'esercizio di pratiche d'addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.

5. L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche sono vietati; sono eccettuati i fischietti d'addestramento.

Art. 47

Mantenimento dei cani

1. I cani, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se mordaci, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

2. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, ove esistano. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verde pubblico rispondono i proprietari.

3. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

5. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

6. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

7. In caso di situazioni e circostanze eccezionali possono essere determinate, con ordinanze sindacali, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.

8. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

9. Per quanto non previsto, si applicano le norme di cui al DPR 8 febbraio 1954 n.320 (reg. di polizia vet.)

Art. 48

Rapporti con i gatti

1. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie.

2. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.

3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde, ecc..

Art. 49

Animali randagi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 14 agosto 1991 n. 281 è fatto divieto di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo ai fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità d'intervento ai fini sanitari, di soccorso e d'accudimento per gli enti e le associazioni protezionistiche riconosciuti.

Art. 50

Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, vale per tutto il territorio comunale.

2. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di spavento per terzi.

3. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.

4. E' vietato detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo.

Art. 51

Esposizione di animali

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le licenze per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:

 a. i locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;

 b. gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, il pavimento della gabbia espositiva, deve essere ricoperto di materiale assorbente le deiezioni, e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene;

 c. è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.

Art. 52

Vendita di animali

1. Il commercio di ogni specie animale, ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli stessi

2. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza, immersi in vasche munite di ossigenatore.

Art. 53

Pratiche vietate

1. Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
 - mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
 - tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - somministrare cibo o bevande ai volatili in libertà;
 - tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
 - addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - trasportare, o detenere animali, chiusi nei cofani posteriori delle auto;
 - trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei;
 - condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
 - procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;
 - lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.

Art. 54

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dal soggetto che esercita il servizio

Art. 55

Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza, in situazioni e circostanze eccezionali, può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI	**NORME PARTICOLARI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**
SEZIONE I	**DISPOSIZIONI COMUNI AL TITOLO VI**

Art. 56

Disciplina sanitaria delle attività produttive

1. Tutte le attività produttive che producono vapori, gas, polveri, rifiuti speciali, o altre esalazioni potenzialmente insalubri per intraprendere la specifica attività, debbono munirsi d'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Autorità comunale, previa valutazione tecnica della competente Azienda Sanitaria Locale.

2. L'autorizzazione sanitaria deve contenere le prescrizioni per l'esercizio. I locali, sede di siffatte attività, debbono essere munite della specifica destinazione d'uso, in conformità degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 57

Esposizione dei prezzi.

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 58

Estensione del divieto di fumo

1. Negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e d'intrattenimento, nelle attività artigianali destinate alla produzione e vendita di prodotti alimentari, è vietato fumare.

2. Il titolare dell'esercizio è obbligato ad esporre idoneo avviso al pubblico.

3. Nell'ambito dei predetti esercizi, il titolare può destinare una zona separata del locale ai fumatori, a condizione che, la separazione degli ambienti, sia idonea e, subordinatamente, all'istallazione d'impianti d'aerazione funzionanti documentati da idonea certificazione sanitaria.

Art. 59

Sanzioni accessorie

1. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente Titolo VI, oltre a quelle previste dai titoli precedenti, si applica, fin dalla prima violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio d'autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

SEZIONE II — DISCIPLINA DI COMPENDIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 60

Mercatino rionale

1. Il mercato settimanale, meglio noto come la "Fiera", si svolge ogni martedì ed è regolamentato con apposito ***"Regolamento per il funzionamento del mercatino settimanale"*** allegato al presente (all. n°1), costituendone parte integrante.

2. Fino a nuova disposizione la fiera si svolgerà lungo tutta Via Garibaldi, eccezion fatta per il tratto fronte Palazzo Comunale, e il primo tratto di Via Manin, fino all'intersezione di Via Martini. Durante lo svolgimento della Fiera sono interdette al traffico veicolare e alla sosta le vie interessate.

Art. 61

Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono esercitare il commercio itinerante esclusivamente nelle aree appositamente delimitate con provvedimento dell'Autorità comunale, dopo aver preventivamente richiesto ed ottenuto l'Autorizzazione dall'Ufficio di Polizia Municipale, in modo che sia garantita la vigilanza, la viabilità e la sicurezza pubblica.
2. E' comunque vietato:
 a. esercitare il commercio in forma itinerante al di fuori delle aree definite dal provvedimento di cui al precedente comma 1;
 b. depositare le merci in vendita sul suolo pubblico;
 c. posizionare, nelle aree autorizzate, i veicoli o le strutture di vendita in condizioni contrastanti con le vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 d. sostare nello stesso punto per più di un ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le struttura di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di mt 500 dal punto precedentemente occupato;
 e. sostare a meno di mt 500 dalle aree di mercato nei giorni di svolgimento;

f. a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi nelle immediate adiacenze dell'ospedale, delle scuole, o di altri luoghi di cura, di culto e di cimiteri, e di monumenti d'interesse storico artistico;

g. iniziare l'attività prima delle ore 8,00 e concluderla dopo le ore 19,00.

3. Sono interdetti al commercio itinerante in modo permanente: il Centro Storico, così come delimitato dal P.U.C. vigente, Via Roma, Via delle Conce, Zona Conce, Ponte Pedonale, Piazza IV Novembre, Via Mannu, Via e Piazza Gioberti, Via Ginnasio, Viale G.Marconi, Via Lamarmora, Via G.Ciusa, Via Manin, Via Azzuni, Piazza Zannetti, Viale Giovanni XXIII, Viale Repubblica, Via Parpaglia, Via Pischedda, Via Martini, Viale Alghero, Via Riviera del Corallo, Via Colombo, Viale Mediterraneo. È tuttavia consentita la vendita di prodotti tradizionali locali (del tipo caldarroste, sorbetti, gelati, torroni, arachidi, e altri similari), purchè effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e ASL, ed in possesso della prescritta preventiva autorizzazione all'esercizio, nonché al transito e all'occupazione del suolo pubblico.

Art. 62

Autorizzazioni stagionali

1. Le autorizzazioni stagionali per la vendita in forma itinerante e per la somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa, possono essere rilasciate per un periodo non inferiore a mesi 1 (uno) e non superiore a mesi 6 (sei), fermo restando il comma 1 dell'art. 61. **Per quanto riguarda le autorizzazioni stagionali da rilasciare per la frazione balneare di Bosa Marina, esse dovranno obbligatoriamente iniziare la propria attività non oltre il 1 giugno, e chiuderla non prima del 15 settembre.**
2. L'autorità comunale può, con separato provvedimento, individuare la decorrenza del periodo autorizzabile di cui al precedente comma, se diverso dal 1 aprile al 30 settembre.
3. L'esercizio stagionale espletato fuori dal periodo individuato è punito a norma del presente regolamento, oltre che agli effetti delle normative nazionali di settore vigenti.

Art. 63

Imprenditore artigiano: disciplina e divieti

1. Gli imprenditori artigiani, secondo le norme del presente regolamento, sono suddivisi in due categorie e sono soggetti all'autorizzazione sanitaria di cui all'art.56:
 A. operatori che producono e vendono generi alimentari;
 B. operatori che producono beni ed effettuano servizi non compresi nel settore alimentare.
2. Gli imprenditori di cui al capo "A" sono assoggettati alla seguente disciplina:
 a. l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita per asporto dei propri prodotti, con divieto di consumo o somministrazione sul posto;
 b. l'attività potrà essere esercitata esclusivamente nei locali adibiti a laboratorio o altro ad esso attiguo e comunicante; è vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico negli spazi antistanti i predetti locali con tavoli e sedie;
 c. all'interno degli esercizi l'imprenditore può installare apparecchi di distribuzione automatica per la vendita di prodotti alimentari e non, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs 114/98;
 d. gli orari d'esercizio delle attività in argomento sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Autorità comunale, previo parere delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese, del commercio e dei lavoratori dipendenti.
3. Gli imprenditori di cui al capo "B" sono assoggettati alla seguente disciplina:
 a. L'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita dei beni prodotti nei propri laboratori e fornitura di servizi effettuati dall'imprenditore o suo collaboratore;
 b. Gli orari d'esercizio delle attività in argomento e la fissazione di turni obbligatori di apertura in giornate festive, sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Autorità comunale, previo parere delle organizzazioni locali di categoria.

Art. 64

Imprenditore agricolo: disciplina

1. L'imprenditore agricolo può esercitare la propria attività in sede fissa, nelle aree mercatali o in forma itinerante, nel rispetto delle norme definite dal presente regolamento, previa comunicazione prevista dalla vigente normativa nazionale.

2. L'imprenditore agricolo deve indicare in modo chiaro il prezzo dei prodotti posti in vendita, e osservare turni ed orari di chiusura secondo il calendario previsto per gli esercizi commerciali.

3. L'imprenditore agricolo, oltre alla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda può vendere anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda a condizione che, tali merci non superino il quarto dei prodotti complessivamente posti in vendita.

4. La valutazione dei quantitativi utili alla determinazione della prevalenza, definita al precedente comma, va dimostrata all'atto dell'accertamento.

5. E' vietata la coltivazione delle fave (vicia faba) e simili, entro mt 100 dalle ultime case dell'aggregato urbano abitato; nei casi eccezionali di crescita spontanea entro gli stessi limiti, le piante dovranno essere estirpate immediatamente e prima della fioritura, a cura del proprietario o conduttore del fondo. La vendita delle favi fresche, ove venga effettuata nell'aggregato urbano e nelle zone immediatamente periferiche, è consentita soltanto nei locali a ciò autorizzati, purchè pre-confezionati in sacchetti sigillati e costituiti da materiale che non consenta la diffusione del pulviscolo.

6. Ferme restando le sanzioni previste dal D.lgs 114/98, in ricorrenza delle condizioni previste dall'art.4 comma 8, del D.lgs 228/2001, la violazione alle prescrizioni contenute nel presente articolo sono punite a norma del Regolamento.

Art. 65

Vendita di giornali

1. La vendita dei giornali e periodici presso bar, medie strutture di vendita, tabacchi e distributori di carburanti, è consentita previo rilascio di apposita autorizzazione.

2. E' vietato esporre al pubblico, materiali e riviste di contenuto pornografico.

3. I rivenditori di stampa quotidiana e periodica, che esercitano a carattere esclusivo detta attività, seguono il calendario dei turni e degli orari di apertura predisposto dall'Autorità comunale; i rivenditori di giornali che esercitano detta attività a carattere non esclusivo sono tenuti all'osservanza degli orari e dei turni di apertura previsti per l'attività prevalente.

Art. 66

Distributori di carburante

1. Per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburante, occorre l'autorizzazione comunale conformemente all'art.2 – comma 1, del D.lgs. 32/98.

2. Gli impianti di distribuzione di carburanti e di oli minerali, sono tenuti ad osservare il calendario dei turni di chiusura, nonché gli orari di esercizio predisposti con provvedimento dell'Autorità comunale, emanate in esecuzione delle direttive regionali in materia.

3. Per le ipotesi di violazione alle prescrizioni contenute nel presente articolo, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività, fin dalla prima violazione, nonché della sospensione dell'autorizzazione per giorni 5 nei casi di reiterazione disciplinati dal presente regolamento.

Art. 67

Obbligo di vendita

1. Tanto su area privata, quanto su area pubblica, gli esercenti il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, ed i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli artigiani, hanno l'obbligo di vendere, ai clienti che si presentino per l'acquisto, i propri prodotti, curando di servire la clientela secondo l'ordine di precedenza cronologica della richiesta.

2. In nessun caso possono essere obbligatoriamente abbinati per la vendita, esclusivamente congiunta, più prodotti, sia della stessa, sia di diversa tipologia; detti abbinamenti possono avere una mera finalità promozionale e non debbono mai trasformarsi in una forma di coazione di volontà dell'acquirente, o di condizionamento delle sue scelte, per reale o putativa obbligatorietà dell'acquisto congiunto dei prodotti.

SEZIONE III — DISCIPLINA DI COMPENDIO DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 68

Somministrazione al Pubblico di alimenti e bevande: prescrizioni

1. Nei pubblici esercizi – autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. 287/91, tipologia b) dell'art.5 – v'è la facoltà di somministrare prodotti di gastronomia previo esclusivo riscaldamento, a condizione che la preparazione e la cottura non avvenga sul posto e che sussistano le condizioni igienico - sanitarie del locale.

2. Nei locali in cui si svolge attività d'intrattenimento e svago, può essere rilasciata autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande - ai sensi della L. 287/91, tipologia c) dell'art.5, secondo i criteri previsti dal comma 6 dell'art.3 – qualora l'attività d'intrattenimento sia prevalente; l'attività è prevalente quando la superficie utilizzata per l'attività d'intrattenimento e svago, sia pari, almeno, ai tre quarti della superficie complessiva del locale; la somministrazione può essere effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività d'intrattenimento e svago.

3. In tutti i locali in cui viene effettuata attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è consentita l'installazione di apparecchi automatici da gioco, previo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza; oltre alle sanzioni previste dal regolamento, il superamento del limite numerico indicato al presente comma, configurerà l'attivazione di una sala giochi abusiva.

4. In tutti i locali in cui viene effettuata attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è possibile eseguire musica d'ascolto, dal vivo o a mezzo apparecchi automatici, o video proiettori, previa comunicazione al competente ufficio comunale, e munirsi dell'apposita autorizzazione.

5. L'attività di somministrazione, svolta in strutture private a mezzo di società di catering, in occasione di meeting, convegni o altre riunioni, private e pubbliche, è soggetta alla mera autorizzazione sanitaria di locali e delle strutture nonché alla certificazione di prevenzione incendi, ove la struttura ricettiva sia destinata ad ospitare un numero di persone superiore alle 100 unità.

Art. 69

Sale giochi: prescrizioni

1. Le sale da gioco autorizzate, a norma della vigente normativa, sono obbligate, per l'esercizio delle attività, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

 a. possono essere aperte al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 22,00 con giornata di chiusura settimanale facoltativa;

 b. è vietato l'accesso ai minori di 14 anni non accompagnati da persona maggiorenne;

 c. debbono essere situate ad una distanza non inferiore a 300 metri dai luoghi di culto o da case di cura o di riposo;

 d. la superficie minima richiesta è di mq 25,00.

2. Le sale da gioco debbono tenere esposte in luogo ben visibile:

 a. l'Autorizzazione amministrativa;

 b. le tariffe;

 c. la tabella dei giochi leciti.

Art. 70

Circoli privati: prescrizioni

1. Nei circoli privati è consentito espletare attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci iscritti e tesserati, nonché l'installazione di apparecchi da gioco automatici e semi automatici, purché autorizzata.
2. Il legale rappresentante del circolo, deve tenere, a disposizione degli organi di vigilanza, nei locali del circolo stesso, la seguente documentazione:
 a) Statuto ed atto costitutivo, regolarmente registrati;
 b) Registro dei soci, regolarmente vidimato dal legale rappresentante;
 c) Titolo autorizzatorio per la somministrazione (se la stessa venga svolta);
 d) Atto di affiliazione ad Enti o organizzazioni nazionali, riconosciuti dal Ministero dell'Interno, o dal Comune di Bosa;
 e) Autorizzazione di cui all'art.86 T.U.L.P.S., ove siano installati giochi automatici o semi automatici.

3. Le attività di somministrazione e di gioco possono essere effettuate dalle oe 10,00 alle ore 22,00, o in funzione degli orari previsti da apposita ordinanza sindacale.

4. All'esterno del circolo non potranno essere collocate insegne o iscrizioni diverse dalla denominazione sociale dell'associazione; sulla porta d'ingresso, ben visibile dall'esterno, dovrà essere affisso cartello indicante il divieto d'ingresso ai non soci.

5. Allo scopo di garantire il corretto sviluppo delle attività associative è consentito, ammettendo la partecipazione dei soli soci, effettuare trattenimenti musicali nei locali del circolo, purchè autorizzati, e ognuno dei predetti trattenimenti andrà registrato nei libri sociali; detti trattenimenti sono consentiti nel numero massimo di 3, per ciascun anno solare.

6. Gli organismi di vigilanza hanno facoltà d'ingresso, durante le ore di apertura del circolo, per effettuare controlli ed ispezioni.

Art. 71

Locali di trattenimento e svago

1. I luoghi di pubblico spettacolo, adibiti a sale da ballo, discoteche, rappresentazioni teatrali e musicali all'aperto, non possono essere aperti a distanza inferiore a metri 500 da luoghi di cura e di riposo.

2. I pubblici spettacoli e trattenimenti di cui al precedente comma 1, potranno avere luogo dalle ore 16,00 alle ore 4,00, fermo il rispetto delle prescrizioni poste a tutele della quiete pubblica contenute nel precedente art.23.

3. Nei locali di pubblico spettacolo è consentita l'installazione di apparecchi automatici da gioco in numero non superiore a 6; previo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza; oltre alle sanzioni previste dal regolamento, il superamento del limite numerico indicato al presente comma, configurerà l'attivazione di una sala giochi abusiva.

4. E' vietato l'accesso ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne.

Art. 72

Spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante, può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate dal Comune.

2. Ove concorrano più domande, per il medesimo sito e per lo stesso periodo, l'assegnazione avverrà nel rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze al protocollo generale del Comune.

3. Le singole concessioni, relative alle aree pubbliche, avranno la durata massima di tre mesi, senza la possibilità di proroga, trascorsi i quali la località dovrà rimanere sgombera ed in completo riposo almeno 30 giorni dall'effettivo sgombero, con facoltà di non accordare, in caso di inottemperanza quale sanzione accessoria, l'autorizzazione all'esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.

4. Tutte le attività di spettacoli viaggianti debbono concludersi entro le ore 24,00.

5. L'accesso ai minori di 14 anni è consentito solo se accompagnati da persona maggiorenne.

Art. 73

Esercizio di autorimessa

1. L'esercizio di rimessa di veicoli è soggetto a denunzia d'inizio attività, ai sensi dell'art.19 della L.241/90, con l'obbligo di assicurare il servizio lungo l'intero arco delle 24 ore.

2. Gli esercenti di rimessa hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, data d'ingresso e d'uscita, nonché modello e targa di ciascun veicolo, escludendo dall'annotazione solo i veicoli ricoverati nel limite massimo di due giorni e quelli con contratto di custodia.

3. L'esercente che non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo, è punito a norma di regolamento; nell'ipotesi del comma 1, oltre alle sanzioni pecuniarie, si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività e chiusura dell'esercizio.

Art. 74

Noleggio di veicoli senza conducente

1. L'esercizio di noleggio di veicoli senza conducente è soggetto a denunzia d'inizio attività, ai sensi dell'art.19 della L.241/90.

2. L'esercente che non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo, è punito a norma di regolamento; oltre alle sanzioni pecuniarie, si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività e chiusura dell'esercizio.

Art. 75

Mestieri girovaghi e parcheggiatori

1. Chi esercita un mestiere girovago deve comunicare al Comune l'intenzione di svolgere la propria attività sul territorio comunale, indicando il periodo e l'ubicazione del sito ove dette attività s'intende svolgere.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatori, cantanti e simili, è consentito solo nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica, purchè autorizzate.

4. E' vietato l'esercizio di parcheggiatore con e senza custodia di veicoli, su suolo pubblico, in difetto di atto di concessione da parte dell'Ente proprietario della strada; alla sanzione pecuniaria, prevista dal presente regolamento, consegue la sanzione accessoria del sequestro dei beni e delle cose affidate dall'utente al parcheggiatore abusivo, finalizzata all'immediata restituzione all'avente titolo.

Art. 76

Cose antiche o usate

1. Ferma la disciplina del D.lgs 114/98, il commercio di cose antiche o usate può essere effettuato previa presentazione al Comune di una dichiarazione preventiva.

2. Non è sottoposto all'obbligo di dichiarazione preventiva l'operatore che ponga in vendita oggetti antichi ed usati, privi di valore o di valore esiguo.

3. E' da intendersi di valore esiguo, l'oggetto usato o antico che abbia un valore commerciale di € 50,00 (cinquanta euro).

Art. 77

Sagre ed altre riunioni straordinarie

1. Lo svolgimento di sagre e di altre riunioni straordinarie è libero e non soggetto ad autorizzazione preventiva di pubblica sicurezza, purchè preventivamente comunicata nei termini. Per lo svolgimento delle stesse, relativamente alle strutture ed alle attrezzature utilizzate, allorquando la stessa abbia ad oggetto, tra l'altro, la preparazione, somministrazione e consumo di alimenti e bevande sul posto, l'organizzatore è tenuto a richiedere al Comune almeno 30 giorni prima rispetto alla data d'inizio del periodo di attività:

 a. l'autorizzazione sanitaria di cui al precedente art.56;

 b. autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art.3 comma 6 – L.287/91;

 c. previa iscrizione al R.E.C. per la medesima attività di somministrazione, l'Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

2. In occasione di sagre, fiere ed altre riunioni straordinarie a carattere religioso, benefico o politico, non occorre l'iscrizione al R.E.C. per colui che somministra alimenti e bevande. È comunque necessario richiedere l'autorizzazione amministrativa per detta attività ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.287/91.

3. L'attività di vendita di prodotti del settore alimentare, non svolta in occasione delle riunioni indicate nei precedenti commi, è soggetta comunque alle disposizioni del Titolo X del D.lgs.114/98.

4. Le tombole o le pesche di beneficenza sono ammesse nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 430/2001.

Art. 78

Attività ricettive

1. L'apertura ed il trasferimento di sede d'esercizi ricettivi, sono soggetti ad autorizzazione del Comune sede dell'esercizio.

2. L'autorizzazione abilita anche ad effettuare la somministrazione d'alimenti e bevande alle persone alloggiate ed ai loro ospiti, nonché a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

3. Il titolare dell'autorizzazione, nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, deve immediatamente presentare comunicazione scritta al protocollo generale del Comune a mezzo servizio postale, ovvero con mezzi informatici o telematici, mediante fax o con consegna personale.

4. Il titolare dell'Autorizzazione deve attivare l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio della stessa; tale termine può essere prorogato previa richiesta espressa in caso di necessità determinata da caso fortuito o forza maggiore, comprovati e non dipendenti dalla volontà del titolare.

5. Qualora venga accertato il venir meno della rispondenza dei locali alla vigente normativa, il titolare viene sospeso dall'attività con provvedimento dell'autorità comunale; si procederà alla revoca dell'autorizzazione se il titolare non provveda a rimuovere le cause di sospensione entro il termine di 180 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 79

Disciplina delle attività balneari, delle attività esercitabili sul Demanio Marittimo, della navigazione sul Fiume

1. Per quanto riguarda la Disciplina delle attività balneari e delle attività esercitabili sul Demanio Marittimo, si rimanda all'allegato n°2 del presente Regolamento che è suscettibile di aggiornamento, e/o adeguamento, in funzione di nuove disposizioni da parte degli Enti competenti.

2. Disciplina della Navigazione sul Fiume Temo

 a) Sul Fiume Temo è consentita la navigazione di tutte le imbarcazioni e unità a ciò destinate, e comunque entro i limiti necessari a non far derivare danni e a non costituire pericolo alla pubblica incolumità. Tutte le imbarcazioni dovranno navigare ed attraversare prudentemente il fiume alla minima velocità e a lento moto, e comunque la velocità non dovrà essere superiore a tre nodi.

 b) Sul fiume Temo è vietata la balneazione.

TITOLO VII — NORME FINALI: DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 80

Vigilanza e disciplina del sistema sanzionatorio

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito a tutti gli organi competenti ai sensi dell'art.13 della L.689/81 e, in via principale, al personale appartenente alla Polizia Municipale, nonché a quello di altri specifici settori del Comune o di enti o soggetti erogatori di pubblici servizi individuati con deliberazione della giunta comunale.

2. Il personale di cui sopra può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi, e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:
 - d'iniziativa del personale di P.M.;
 - su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che demanda alla P.M. per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
 - su segnalazioni di Enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione;
 - su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino.
4. Sulla scorta degli atti d'accertamento sanzionatorio, eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presene Regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale d'accertamento, l'Autorità comunale, per il tramite del responsabile competente, dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:
 - obbligo dei sospensione immediata dell'attività;
 - rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
 - sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 20, quando l'attività illecita, ancorché irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento oneroso del trasgressore;
 - chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione.
5. L'Ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri dell'esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato per l'esecuzione, la sua esecuzione coattiva, con esecuzione di sequestro, in via amministrativa, ove necessario.
6. Della necessità di dare corso all'esecuzione coattiva è comunicata notizia all'Autorità Comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.

Art. 81

Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente Titolo VII, l'applicazione delle sanzioni amministrative, previste per le violazioni alle norme del presente Regolamento, è disciplinata dai principi contenuti nella L.689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedimentali.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito, o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa.
3. Qualora alla violazione delle norme, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di Concessione o autorizzativi, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, oltre alle sanzioni dovute per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese, occorrenti per il loro ripristino.
4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente Regolamento, non è ammessa la riscossione diretta, da parte dell'agente accertatore, della somma dovuta, salvo i casi in cui il trasgressore, o l'eventuale obbligato in solido, siano residenti all'estero.
5. In tutte le ipotesi di violazione è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il temine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.
6. Ferma restando l'osservanza, nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei limiti minimi e massimi previsti dall'art.10 della L.689/81, compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme fissate nel presente Regolamento, tanto sulla scorta dell'art.114 della Costituzione,

come modificato dalla L.R.3/2001, coerentemente con le previsioni degli artt.159 e 160 del D.lgs.112/98, nonché dell'art.3 – comma 5 del D.lgs.267/2000 e della L.3/2003.

7. La misura delle sanzioni pecuniarie è aggiornata, con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni in misura pari all'intera variazione ISTAT verificatasi nei due anni precedenti.

8. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione, con ordinanza-ingiunzione, è il Responsabile della Polizia Municipale, ai sensi dell'art.17 della L.689/81.

9. Visto la Legge finanziaria 2003 Capo III, disposizioni in materia di Enti Locali Art.16, il quale recita:

 dopo l'art.7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs.267/2000, è inserito il seguente: "Art.7 bis – (Sanzioni Amministrative) – 1. Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Art. 82

Reiterazione delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni, quando siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro Autorizzazione dell'Autorità comunale, o per effetto di comunicazione d'inizio attività, con Ordinanza del dirigente responsabile dell'Area di Vigilanza e Polizia Municipale, viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo di tre giorni.

2. Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal Regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art.13 della L.689/81, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.

3. Si considerano della stessa indole le violazioni ella medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

4. La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.

5. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 83

Sanzioni (da verificare gli importi)

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa secondo la seguente tabella:

Da 20,00 Euro a 80,00 Euro	**Violazioni previste nel titolo II sezione I**
Da 40,00 Euro a 160,00 Euro	**Violazioni previste nel titolo II sezione II**
Da 30,00 Euro a 120,00 Euro	**Violazioni previste nel titolo II sezione III e IV**
Da 50,00 Euro a 200,00 Euro	**Violazioni previste nel titolo III sezione I e II**
Da 60,00 Euro a 240,00 Euro	**Violazioni previste nel titolo IV**
Da 30,00 Euro a 120,00 Euro	**Violazioni previste nel titolo V**
Da 30,00 Euro a 160,00 Euro	**Violazioni previste nel titolo VI sezione I e II**
Da 60,00 Euro a 240,00 Euro	**Violazioni previste nel titolo VI sezione III**

2. Viene altresì stabilito che, per le violazioni alle ordinanze del Sindaco o del Responsabile competente per l'adozione dei provvedimenti in materia di tutela ed igiene dell'abitato, nonché di disciplina della Polizia Urbana, la sanzione amministrativa pecuniaria va ad essere determinata entro i margini compresi tra € 500,00 ed € 2.000,00 e determinata, comunque in detta misura ove l'Ordinanza stessa non disponga, in tema di sanzioni, sanzioni differenti dalle previsioni del presente comma.

3. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 84

Sanzioni accessorie

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per tre volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 85

Proventi delle Sanzioni: destinazione

1. I proventi delle sanzioni, riscosse per la violazione delle norme del presente regolamento, spettano al Comune.

2. Dei proventi sanzionatori, non gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di Legge, viene effettuato il seguente riparto per le seguenti finalità:

 a. il 20% del riscosso è vincolato alla creazione di un fondo speciale per la creazione di meccanismi incentivanti la produttività del personale di vigilanza, al fine di migliorare qualitativamente il servizio, nonché l'intensificazione sul piano quantitativo;

 b. il 30% del riscosso vincolato all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana;

 c. il 50% del riscosso per la creazione di un fondo per il miglioramento della segnaletica Verticale e Orizzontale, delle aree fieristiche o mercatali, e al ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici.

Art. 86

Servizi a domanda individuale

1. L'Amministrazione Comunale intende avviare servizi a domanda individuale, sul territorio di competenza, sulle seguenti ipotesi:

 - accertamenti e notificazioni di atti giudiziari, consegna a domicilio di atti, certificazioni, documenti in genere;
 - scorte effettuate con veicoli della Polizia Municipale;
 - assistenza, da parte di personale specializzato, a manifestazioni che presuppongono il rilascio di licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi del T.U.L.P.S., e comunque rientranti nelle competenze di cui all'art.19 – D.P.R. n.616/77, D.P.R. n.348/79;
 - assistenza da parte del personale di vigilanza, per operazioni che richiedono l'intervento di viabilità mediante temporanea chiusura di strade e tratti di esse, per agevolare operazioni effettuate da privati;
 - Istruttoria pratica, contrassegni, pass, soste riservate, etc., in zone a traffico limitato e/o aree pedonali;
 - Personale comunale e istruttoria pratiche di iniziative culturali, sociali, teatrali, cinematografiche e di spettacoli in genere;
 - Personale comunale e strutture per implementazione di impianti tecnologicamente avanzati, in particolare ai fini della sicurezza nella città;
 - Ogni altra iniziativa che la Giunta comunale potrà ritenere utile ala città.

2. Gli Importi previsti per le tariffe relative ai suddetti servizi, non potranno essere inferiori:
 - € 5,00 nel caso di mero rimborso spesa (es.: accertamenti, notificazioni, etc.);
 - € 6,00 nel caso di singola istruttoria pratica e occupazione giornaliera di suolo pubblico (es.: documentazioni, permessi, autorizzazioni, accessi giornalieri, etc.);
 - quota oraria equivalente a quanto stabilito dai rispettivi C.C.N.L. Enti Locali e nei Regolamenti comunali per l'orario straordinario, al lordo degli oneri riflessi.
3. La Giunta Comunale disciplina, con proprio atto, l'implementazione del servizio a domanda individuale, delegando al Responsabile gli atti di carattere gestionale. Salva diversa disposizione si applicano le quote minime del precedente comma.

Art. 87

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana, sono abrogati, e cessano pertanto di avere efficacia, il precedente Regolamento e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Tutte le situazioni in contrasto, o non conformi, al presente Regolamento, dovranno essere aggiornate entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.
3. Trascorso tale termine si procederà all'applicazione dell'attuale regolamento e sistema sanzionatorio.